

Dl incentivi. Niente cumulo giuridico per le comunicazioni delle operazioni con i paesi black list al via da luglio

Obblighi Iva con supersanzioni

Il meccanismo moltiplica le penalità per il numero di violazioni riscontrate

Il conto

Gli importi e il meccanismo sanzionatorio previsto per i nuovi obblighi di comunicazione. **Dati in euro**

	Sanzione effettiva	Se si applicasse il cumulo giuridico	Differenza
DUE VIOLAZIONI			
Minimo	1.032	645*	387
Massimo	8.260	8.260**	0
CINQUE VIOLAZIONI			
Minimo	2.580	645*	1.935
Massimo	20.650	8.260**	12.390
DIECI VIOLAZIONI			
Minimo	5.160	645*	4.515
Massimo	41.300	8.260**	33.040

(*) Sanzione minima con aumento minimo; (**) sanzione massima con aumento massimo

Dario Deotto

■ Sanzioni pesanti per chi viola i nuovi obblighi di comunicazione telematica delle operazioni con soggetti domiciliati o residenti in Paesi black list. Ogni irregolarità farà scattare una nuova penalità (cumulo «materiale»), e non potrà intervenire il meccanismo del cumulo giuridico che prevede una sanzione unica (elevata) in caso di violazioni plurime.

È questo l'aspetto principale del meccanismo sanzionatorio che accompagna i nuovi adempimenti contro l'evasione internazionale, in via di completamento con il provvedimento attuativo che dovrebbe fissare un obbligo di comunicazione mensile per le operazioni superiori a 50mila euro e trimestrale per quelle più contenute (si veda anche Il Sole 24 Ore del 27 marzo).

Il punto di partenza è l'articolo

1 del Dl 40/2010, che prevede il nuovo obbligo di comunicazione di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse con operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list. Il decreto attuativo potrebbe considerare, comunque, anche paesi non ricadenti nelle due liste (quelle stilate dai decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), dal momento che che viene prevista la possibile estensione dell'obbligo anche a Paesi non blacklist oppure a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti (ad esempio, quelli ripetutamente coinvolti in comportamenti fraudolenti). Il trattamento sanzionatorio è fissato al comma 3, prevedendo il raddoppio della penalità da 258 a 2.065 euro applicabile per le violazioni di tipo residuale in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva (articolo 11 del Dlgs 471/1997). In caso di omessa o irregolare presentazione della nuova comunicazione, quindi, si applicherà la penalità da 516 a 4.130 euro.

Ma non è tutto. Il provvedimento stabilisce appunto la mancata applicazione del principio del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall'articolo 12 del Dlgs 472/1997. Quest'ultima norma detta una disciplina cardine del sistema sanzionatorio, prevedendo l'obbligo di applicazione di un'unica penalità (debitamente elevata) nell'ipotesi di violazioni plurime di una stessa disposizione, così come di violazioni diverse originate da un'unica azione od omissione. Inoltre, la norma sul cumulo prevede l'applicazione di un'unica sanzione (sempre debitamente elevata) quando vengono commesse più violazioni, anche relative a tributi diversi e a più periodi d'imposta, che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo.

L'ipotesi del mancato o irrego-

lare invio delle nuove comunicazioni con gli operatori "black list" avrebbe potuto beneficiare, quindi, dei "temperamenti" del cumulo giuridico e, specificatamente, del concorso materiale, che si ha quando con più azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della stessa norma. Un tipico caso in questo senso è quello dell'inesatta indicazione di alcuni elementi identificativi del contribuente nelle fatture o nelle ricevute fiscali.

Per effetto del decreto "incentivi", invece, nel caso in cui il contribuente ometta o presenti irregolarmente (con dati inesatti) la nuova comunicazione, andrà incontro alla nuova sanzione da 516 a 4.130 euro per ogni violazione che avrà commesso. Invece del cumulo giuridico delle sanzioni, si applicherà quello materiale, che moltiplica la sanzione per il numero di violazioni. Quindi, se per esempio ometterà due modelli, andrà due volte soggetto alla sanzione da 516 a 4.130 euro. Tale sanzione non potrà essere "assorbita" nemmeno se il contribuente commetterà altre violazioni relative alle operazioni con soggetti economici a fiscalità privilegiata, come nel caso della deduzione di componenti negative di reddito indeducibili, che determinano l'infedeltà della dichiarazione. Ordinariamente, infatti, la sanzione per infedele dichiarazione, in quanto più elevata, "assorbe", se vi è un nesso nella continuazione della violazione, anche quelle per le irregolarità previste dall'articolo 11 del Dlgs 472/1997.

Va rilevato poi che il decreto non prevede altre limitazioni all'applicazione degli ordinari istituti presenti nel sistema sanzionatorio per le violazioni di norme tributarie. Questo significa, ad esempio, che le sanzioni che verranno irrogate potranno comunque essere definite nella misura di un quarto, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello stesso Dlgs 472/1997.